



COMUNE DI CARGEGHE

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08 luglio 2014

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30 giugno 2015

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 26 aprile 2016

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29 novembre 2018

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31 luglio 2020

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale nel Comune di Cargeghe istituita dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 – Presupposto

1. L'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Articolo 3 – Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo dell'Imposta Comunale Unica il Comune di Cargeghe per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Articolo 4 – Componenti dell'Imposta Unica Comunale

1. L'Imposta Unica Comunale si articola in due componenti:
 - a. **La componente patrimoniale**, costituita dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
 - b. **La componente servizi** articolata in:
 - Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) di cui all'articolo 1 commi 669 – 679 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - Tassa Rifiuti (T.A.R.I.), di cui all'articolo 1, commi 614 – 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO II – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Titolo II, del Regolamento per la disciplina l’Imposta Unica Comunale limitatamente ha come oggetto l’applicazione nel Comune di Cargeghe dell’Imposta Municipale propria (IMU) istituita dall’ articolo 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, dall’articolo 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, dall’articolo , comma 380, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e dall’articolo 1, commi 707 – 729 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Cargeghe. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l’imposta deve essere versata al Comune di Cargeghe in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

Articolo 3 – Presupposto del tributo

1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9..
2. L’imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01 gennaio 2014, non si applica altresì:
 - a. Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;¹

¹ Periodo aggiunto per effetto del comma 15, articolo 1, della Legge 28 dicembre 2016 n. 208 che ha sostituito il comma 2, dell’articolo 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214

- b. Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 giugno 2008 del Ministero delle infrastrutture;
- c. Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica;²
- d. Ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Articolo 4 – Definizione di Fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e dell'articolo 2, comma 1, lettera a, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area

² Periodo aggiunto per effetto del comma 16, articolo 1, della Legge 28 dicembre 2016 n. 208 che ha sostituito il comma 15 – bis dell'articolo 19 del Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214

occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza di un fabbricato, e non essere oggetto di autonoma imposizione qualora sia qualificata fabbricabile dagli strumenti urbanistici, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, tale da impedire il diritto edificatorio e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e dell'articolo 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati nel comma 2 del citato articolo 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro – silvo – pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento degli animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. L'area è da considerarsi fabbricabile anche se sottoposta a vincoli, purché non assoluti, quando considerata tale dal piano urbanistico generale.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e dell'articolo 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 554, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza le agevolazioni competono a un solo immobile.

Articolo 5 – Abitazione tenuta a disposizione

1. Per abitazione tenuta a disposizione si intende il fabbricato a uso abitativo, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale nessuno ha stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale.
2. Per pertinenze dell'abitazione tenuta a disposizione si intendono i fabbricati a servizio della stessa, esclusivamente classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Articolo 6 – Soggettivi passivi

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
 - Il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa;
 - Il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - Il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - Il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - Il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare del diritto di abitazione.

2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

Articolo 7 – Base Imponibile dei fabbricati e dei terreni

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzabili, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504
4. Per i terreni agricoli (se soggetti a imposizione) il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.¹

Articolo 8 – Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato di vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

¹ Comma così modificato per effetto del comma 10, lettera c), della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, che ha soppresso il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
3. Con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Tecnico, da adottarsi ogni anno vengono determinati i valori venali delle aree edificabili.

Articolo 9 – Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
 - b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) e) della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e ai sensi del vigente strumento urbanistico generale.
3. A puro titolo semplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a. Strutture orizzontali, solai, scale e tetto compresi, lesionati o degradati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo ed essere privo dei requisiti minimi di salubrità e igiene
 - b. Strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati o degradati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale – essere privo di requisiti minimi di salubrità e igiene
 - c. Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
 5. La riduzione prevista dal comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, da allegarsi alla denuncia con effetto dalla data di redazione

Articolo 10 – Soppresso¹

Articolo 11 – Aliquote e detrazioni

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e dell'articolo 1, comma 380, lettera g, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di
2. previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

¹ Articolo soppresso per effetto del comma 10 lettera d), articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che ha soppresso il comma 8 – bis dell'articolo 13 del decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'articolo 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
4. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28 settembre 1998 n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 13 – bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

Articolo 12 – Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'articolo 13, comma 6, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201.

Articolo 13 – Fattispecie equiparate all'abitazione principale

1. Si considera abitazione principale ai fini dell'esenzione, dell'applicazione dell'aliquota ridotta e ai fini detrazione l'unità immobiliare con le relative pertinenze, l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persona che, a causa di anzianità o disabilità, sposta la residenza dall'abitazione in

questione a istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. Detta equiparazione spetta unicamente a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Comma soppresso.¹

Articolo 14 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) e i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3 – bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133.
- 4 bis Sono esenti tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli indipendentemente dalla loro ubicazione.²
- 4 ter Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta i terreni a immutabile destinazione agropastorale a proprietà collettiva indivisa, indivisibile e inusufruttabile.³
- 5 Sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

¹ Comma soppresso per effetto del comma 10, articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che ha modificato il comma 2, articolo 13, del Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214

² Comma introdotto per effetto del comma 13, articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che ha riscritto la disciplina IMU per i terreni agricoli.

³ Comma introdotto per effetto del comma 13, articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che ha riscritto la disciplina IMU per i terreni agricoli.

- 6 Per poter usufruire dell'esenzione di cui al comma 5 e di quella prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.
- 7 504, come modificata dall'articolo 2, comma 3, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a
- 8 presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello
- 9 ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Articolo 14 – bis – Fattispecie agevolate

1. La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23;
2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09 dicembre 1998 n. 431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75%¹

¹ Articolo introdotto per effetto del comma 10 e del comma 53, articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che hanno rispettivamente modificato il comma 3 e aggiunto il comma 6 – bis, all'articolo 13, del Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214

Articolo 15 – Quota statale del tributo

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f), della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201.
2. Il Comune ha la facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 16 – Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modelli F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 24171997 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23 novembre 2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente se il Comune non ha deliberato entro la data di scadenza. Il Versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sualla base degli atti pubblicati sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In

- caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto Legislativo n. 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a congruaggio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01 gennaio 2014.
 5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a € 2,00.
 6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
 7. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. Laddove il versamento IMU sia unitariamente eseguito lo si deve assumere come se fosse suddiviso in tanti versamenti effettuati da ciascun contitolare proporzionalmente alla propria quota di possesso. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta in sede di accertamento o alla irrogazione di sanzioni, verranno emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
 8. Si considerano validi, e pertanto non sono sanzionabili, i versamenti tempestivamente eseguiti a Ente non competente, purché effettuati nei termini di legge e purché il contribuente abbia chiesto il trasferimento del versamento al comune competente prima dell'avvio di attività di accertamento.
 9. Il Comune decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento, procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti anche a mezzo di ingiunzione fiscale con la procedura prevista dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910.

Articolo 17 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

TITOLO III – DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI T.A.S.I.

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Titolo II, del Regolamento per la disciplina l'Imposta Unica Comunale limitatamente ha come oggetto la componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 – Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3 – Presupposto e finalità del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, e di aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. Non è soggetta al pagamento della TASI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore e dell'utilizzatore ad eccezione per le abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9.¹
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi cosiddetti indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati nell'allegato A al presente regolamento.

¹ Comma così modificato per effetto del comma 14, articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, che ha modificato le disposizioni dei commi 639 e 669, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Articolo 4 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati e le aree fabbricabili di cui all'articolo 3. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, quest'ultimo e l'occupante o il detentore sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20 % , mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi e una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. In caso di detenzione o occupazione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore o titolare del diritto reale. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore o titolare di diritto reale e ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo, alla destinazione, per la propria quota, dell'oggetto imponibile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 5 – Immobili soggetti al tributo

1. Sono soggetti al pagamento del TASI tutti i fabbricati, eccetto quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,¹ e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva quindi in un mero collegamento materiale e che il contribuente provveda a effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono a entrambi gli immobili solo a condizione che sia formata idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le eventuali agevolazioni competono a un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 – C6 – C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

¹ Comma così modificato per effetto del comma 14, articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, che ha modificato le disposizioni dei commi 639 e 669, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

4. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione. Sono altresì soggette a TSI le aree qualificate edificabili dalla strumento urbanistico generale anche se sottoposta a vincoli purché di carattere non assoluto.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato:
6. Sono esenti dal tributo le fattispecie previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto Legge 06 marzo 2013 n. 16

Articolo 6 – Periodi di applicazione del tributo

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati e delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno computato a giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento di cessazione. In mancanza l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.
3. Qualora la cessazione avvenga in un periodo che abbia effetti sul tributo, e il contribuente abbia regolarmente pagato è rimborsato l'importo per differenza su quanto effettivamente dovuto, nel limite minimo di € 20,00.

Articolo 7 – Base Imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Articolo 8 – Aliquote

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997, fino al suo azzeramento.
- 2 bis a) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75%¹
- b) Per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, finché permane tale destinazione e a condizione che gli stessi non siano locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1% Il Comune con Deliberazione del Consiglio può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;²
- c) Le aliquote TASI sono approvate con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, nel rispetto delle disposizioni di legge ed entro i limiti da esse fissati, in conformità con i servizi e con i costi individuati nell'allegato al presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- d) In ogni caso la somma delle aliquote della TASU e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.
- e) Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma e al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0.8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure previste dalla deliberazione di cui precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari a esse

¹ Capoverso aggiunto per effetto del comma 54 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che ha modificato il comma 678, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

² Capoverso aggiunto per effetto del comma 54 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che ha modificato il comma 678, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

equiparate ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinati con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

- f) L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 – bis, del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 1994 n. 133, non può in ogni caso superare l' 1 per mille.
- g) I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.
- h) Qualora il Consiglio Comunale non dovesse deliberare le aliquote per l'anno di imposta di riferimento, si intendono automaticamente prorogate quelle previste per l'anno precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Articolo 9 – Detrazioni

1. Il Comune, con la stessa Deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione delle aliquote, può stabilire l'applicazione di detrazioni d'imposta nei seguenti casi:
 - per l'abitazione principale e le pertinenze delle stesse;
 - differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita catastale dell'immobile, compresa la;
 - possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Articolo 10 – Riduzioni ed esenzioni

1. Non sono applicate nel Comune di Cargeghe riduzione e/o esenzioni oltre quelle previste dalla Legge.

Articolo 11 – Servizi Indivisibili e relativi costi

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili la cui elencazione è riportata nell'allegato A) al presente regolamento. Tale allegato sarà aggiornato annualmente con Deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Nella Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote TASI sono riportati i servizi di cui al punto 1 con l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio dell'approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le voci di costo. Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti e indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche e integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.
4. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei servizi assicurata dalla TASI.

Articolo 12 – Modalità di versamento

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) o apposito bollettino di conto corrente postale approvato con decreto ministeriale ... al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 09 luglio 1997 n. 241.
2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dalla normativa in vigore.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006 n. 2096, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se la frazione di Euro è superiore a tale importo.

Articolo 13 – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento se l'importo annuale complessivo è inferiore o uguale a due Euro.

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Titolo III del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, ha come oggetto la componente relativa alla Tassa Rifiuti (TARI) istituita e normata dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 – Soggetto attivo

5. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3 – Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati identificati dal successivo comma 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. La definizione e classificazione dei Rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, richiamate nell'articolo 7 del Regolamento per la Gestione in forma associata della gestione dei servizi RR.SS.UU approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Coros n. 31 del 06 dicembre 2013 e del quale è stato preso atto dal Consiglio del Comune di Cargeghe con la Deliberazione n. 2 del 30 gennaio 2014.

Articolo 4 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali e le aree scoperte assoggettabili, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nel caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a. Per le utenze domestiche: in solido l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
 - b. Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti e associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locati a non residenti.
5. Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
7. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
8. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 5 – Locali e aree scoperte oggetto della Tassa

1. Sono soggetti al tributo in quanto suscettibili di produrre rifiuti:
 - a. Tutti i locali, comunque, denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso suscettibili di produrre

- rifiuti urbani, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale. Si considerano soggetti tutti i locali anche solo predisposti all'uso a prescindere dall'effettivo utilizzo;
- b. Le aree scoperte occupate o detenute a qualsiasi uso adibite, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione riportati nel presente regolamento;
 - c. Aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre e attività similari.
2. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Articolo 6 – Determinazione della superficie tassabile

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507;
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante comunicazione diretta all'indirizzo di residenza del contribuente.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile;
4. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, è misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto di eventuali costruzioni

insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella parte in cui si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, per la cui disciplina si rinvia all'articolo 8.

Articolo 7 – Locali e aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché in obiettive condizioni di non utilizzabilità. A titolo esemplificativo presentano tali caratteristiche:
 - Centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici come le cabine elettriche, i vani ascensori, le celle frigorifere, i tutti quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o di operatori, le superfici adibite all'allevamento degli animali, le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, superfici utilizzate in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; i locali destinati esclusivamente all'essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non si abbia di regola presenza umana;
 - Locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - Superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri;
 - La parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, degli uffici, delle biglietterie, dei punti di ristoro, di gradinate e i generale delle aree destinate al pubblico;
 - Locali non agibili o non abitabili, purché tale condizione sia attestata da idonea documentazione **e siano sgomberi di arredi e privi di utenze;**¹
 - Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - Le aree in stato di abbandono di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - Le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;

- Gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte in cui si svolgono le funzioni religiose.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione e debbono essere direttamente rilevabili in base a elementi obiettivi o a idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. La detassazione ha effetto a partire dal momento della presentazione della dichiarazione e comunque deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione IUC dell'anno di riferimento.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- sono esclusi dal tributo: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- sono soggetti al tributo: gli uffici, i magazzini e i locali a uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui al Regolamento di gestione dei servizi RR.SS.UU;

3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali, quali i balconi e le terrazze e porticati scoperte non chiusi o chiudibili con strutture fisse, i posti auto scoperti, i parcheggi gratuiti, i cortili, i lastrici solari, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non sono detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi, altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

5. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:

- Sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio,
- Sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

6. Locali e aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 8 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. E' onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

CATEGORIA DI ATTIVITA'	% DI ABBATTIMENTO SUPERIFICIE
Autocarrozzerie e elettrauto	70%
Autofficine per riparazione veicoli	70%
Officine carpenterie metalliche	70%
Capannoni con produzioni industriali/artigianali	70%
Gommisti	50%
Falegnamerie	50%
Lavanderie e tintorie	50%
Tipografie	50%
Cantine vinicole e caseifici	50%

3. L'esenzione della superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione e di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti e il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (come per esempio contratti di smaltimento, copie di formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, etc.).

la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

Articolo 9 – Rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero in modo autonomo

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto a una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla qualità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.
2. Tale esenzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione K_d per la specifica categoria di appartenenza.
3. Al fine della fruizione della esenzione i titolari delle utenze non domestiche che producono rifiuti assimilati agli urbani devono presentare entro il termine previsto per la dichiarazione IUC copia dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del D. Lgs. n. 152/2006 relativi ai rifiuti recuperati debitamente controfirmati dal destinatario o copia del modello unico di denuncia comprovante la quantità dei rifiuti avviati al recupero in conformità delle normative vigenti.

Articolo 10 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. In particolare il tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente e indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal Piano finanziario;
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
5. A decorrere dall'anno 2018¹ nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile;
6. Per la determinazione dei costi di servizio si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;
7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel Piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata a incremento del Piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.
8. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
9. A norma dell'articolo 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

¹ Il termine 2016 è stato sostituito con 2018 per effetto del comma 27, articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che ha modificato il comma 652, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

10. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è riportata a incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero a eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Articolo 11 – Determinazione delle tariffe del tributo

1. Il tributo è dovuto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e dai seguenti articoli del presente Regolamento.
3. La classificazione delle utenze e le categorie di contribuenza sono individuate nell'allegato B del presente Regolamento secondo quanto indicato nel comma 1.
4. Le Tariffe sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale secondo i criteri indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario di cui al comma precedente. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento..
5. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
6. In deroga a quanto sopra e alle norme dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 12 – Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147. Il Piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine del 30

novembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento. Il Piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del Piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro 20 giorni dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione delle tariffe TARI, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe;

2. Il Piano finanziario comprende:
 - a. Il programma degli investimenti necessari;
 - b. Il Piano finanziario degli investimenti;
 - c. La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. Le risorse finanziarie necessarie;
3. Al Piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati.
 - a. Il modello gestionale e organizzativo;
 - b. I livelli di qualità del servizio;
 - c. La ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. L'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. Eventuali ulteriori altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione;
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano finanziario e della tariffa del tributo e in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Articolo 13 – Articolazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche (allegato A) suddivise per classi secondo il numero degli occupanti e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti riportate nell'allegato B al presente regolamento;
2. Il metodo di calcolo per le tariffe è quello individuato nel metodo normalizzato con l'utilizzo dei coefficienti contenuti nelle tabelle 1b e 2 per le utenze domestiche e nelle tabelle 3b e 4b per le utenze non domestiche come dall'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

Articolo 14 – Tariffa per le utenze domestiche

1. Le tariffe per le utenze domestiche sono individuate sulla base del metodo normalizzato di cui al D.P.R. N. 158/1999 tabelle 1b e 2 dell'allegato 1.

Articolo 15 – Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli occupanti secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune tenuto conto delle risultanze anagrafiche presenti alla data di elaborazione degli avvisi di pagamento.
3. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti.
4. Ai fini della corretta applicazione del tributo le variazioni inerenti il numero degli occupanti devono essere dichiarate al momento del verificarsi dell'evento e comunque entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IUC, fatta eccezione per le variazioni del numero degli occupanti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafe;
5. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nei casi in cui si tratti di anziano collocato in riposo; non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti anche le persone assenti in caso di attività lavorativa prestata all'estero, di degenze o ricoveri in case di cura, o in comunità di recupero e centri socio educativi o istituti penitenziari per un periodo non inferiore all'anno dietro presentazione di adeguata documentazione che comprovi il diritto alla riduzione; non sono altresì considerati nel computo degli occupanti ai fini della determinazione della tariffa gli studenti e i lavoratori fuori sede per almeno sei mesi all'anno, i quali risultano tuttavia residenti nel Comune di Cargeghe, a condizione che l'assenza venga adeguatamente documentata (contratti di affitto, di lavoro, etc.);
6. Per le abitazioni tenute a disposizione sia da parte di soggetti residenti, sia da parte di soggetti non residenti la tariffa è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti nella misura di una unità.

7. Per le pertinenze di civile abitazione classificate nelle categorie catastali C si tiene conto, oltre che della superficie, anche del numero dei componenti della famiglia anagrafica residente nell'abitazione a cui la pertinenza è legata.

Articolo 16 – Tariffe per le utenze non domestiche

1. Le tariffe per le utenze non domestiche sono quelle ottenute applicando il metodo individuato dal D.P.R. n. 158/1999 alle tabelle 3b e 4b – Allegato 1 e secondo le categorie individuate dallo stesso D.P.R.

Articolo 17 – Classificazione utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità e alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come da allegato B.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività con distinta classificazione e svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicano i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile potenziale produzione di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo quanto indicato nei commi precedenti, è unica per tutte le superfici dell'attività anche se presentano diversa destinazione d'uso. (Per esempio area destinata alla vendita, spazio espositivo, deposito, uffici, etc.)
5. Tale criterio può essere disatteso qualora il contribuente dichiari la diversa destinazione d'uso dei locali e delle aree. In tale caso a ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.

Articolo 18 – Obbligazione tributaria

3. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
4. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento di cessazione.
5. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
6. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo (se ne ricorrono i presupposti) secondo quanto stabilito dal successivo articolo 28.
7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo articolo 28.
8. La cessazione può avvenire d'ufficio qualora per la stessa unità venga presentata una nuova dichiarazione di occupazione.

Articolo 19 – Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia.

Articolo 20 – Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento,

nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20%.

Articolo 21 – Riduzione per immobili situati al di fuori della zona di raccolta

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi e il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 mt lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per le finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60 % se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata è superiore a 1000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili, seppure di fatto rientranti in zona servita, e qualora sia istituito il vincolo di esclusivo conferimento presso il centro comunale di raccolta, il tributo da applicare è ridotto del 30%.
5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione IUC e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Articolo 22 – Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 nel Comune di Cargeghe non sono applicate riduzioni o esenzioni.

Articolo 23 – Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche come previsto dal comma 658 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

2. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della parte variabile della tariffa.

Articolo 24 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 40% a condizione che:
 - L'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - Le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

Articolo 24 bis - Riduzioni utenze non domestiche per particolari eventi

1. Nel caso in cui si verificano eventi eccezionali dovuti a calamità o situazioni emergenziali non dipendenti dalla volontà del contribuente, le quali comportino la sospensione o la chiusura dell'attività legata all'utenza non domestica, il Consiglio Comunale con propria deliberazione avente natura regolamentare riconosce riduzioni proporzionate al periodo di durata dell'evento.

Articolo 25 – Altre agevolazioni

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie: le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza – quali i titolari di pensione sociale e le persone assistite permanentemente dal Comune purché (in entrambi i casi) con un ISEE inferiore a 2.500,00 €.
3. Le condizioni di accertata indigenza devono essere attestate dall'ufficio dei Servizi Sociali.

Articolo 26 – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni, agevolazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, il costo delle riduzioni, esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste nel presente regolamento (ad esclusione delle agevolazioni ex comma 660) resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'articolo 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Articolo 27 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata per ogni categoria nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione di uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per il canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 28 – Riscossione

1. La Tassa Rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 09 luglio 1997 n. 241.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con allegati i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree sui quali è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 31 luglio 2000

- n. 212 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI – PEC.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 4 rate aventi cadenza bimestrale, tenendo conto che tra la prima e l'ultima deve esservi un periodo di sei mesi, alle seguenti scadenze: 16 giugno prima rata, 16 agosto seconda rata, 16 ottobre terza rata, 16 dicembre quarta rata o in unica soluzione da pagarsi entro il 16 giugno di ciascuna anno⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o pari/inferiori a 49 centesimi di Euro, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. L'arrotondamento nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
 4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a 2,00 €.
 5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
 6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento di ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo, comma 695 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

⁽¹⁾ La deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31-07-2020 ha introdotto la seguente deroga: per il 2020 le scadenze e il numero delle rate sono le seguenti: prima rata e rata unica scadenza 31 agosto 2020 – seconda scadenza rata 30 settembre 2020, terza rata scadenza 30 ottobre 2020 e quarta rata 30 novembre 2020.

⁽²⁾ La deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29-06-2021 ha introdotto la seguente deroga: per il 2021 le scadenze e il numero delle rate sono le seguenti: prima rata e rata unica scadenza 31 agosto 2021 – seconda scadenza rata 30 settembre 2021, terza rata scadenza 30 ottobre 2021 e quarta rata 30 novembre 2021.

⁽³⁾ La deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26-05-2022 ha introdotto la seguente deroga: per il 2022 le scadenze e il numero delle rate sono le seguenti: prima rata e rata unica scadenza 30 giugno 2022 – seconda scadenza rata 31 agosto 2022, terza rata scadenza 31 ottobre 2022 e quarta rata 16 dicembre 2022.

7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato articolo 19.

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo valida dichiarazione IMU o ICI, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato al comma 1.
3. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

Articolo 2 – Dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 1. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento di identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax e della data di ricezione della posta elettronica, in caso di invio con posta elettronica o pec.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è verificato l'evento di variazione.
5. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della Ditta o ragione sociale della Società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita Iva, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della Società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno dove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali e aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;

- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini previsti dal presente regolamento il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. n. 212/2000.

Articolo 3 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sono ammesse le compensazioni limitatamente con la quota IMU comunale e con la TASI ed a seguito di presentazione di apposita richiesta scritta a seguito della quale l'Ufficio tributi provvederà a emettere apposito atto di autorizzazione alla compensazione.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal

comma 165 dell'articolo 1 della L. n. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme versate e non dovute per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Articolo 4 – Funzionario Responsabile

1. A norma dell'articolo 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 5 – Verifiche e accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. Inviare al contribuente questionari e moduli, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. Utilizzare nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere a uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti in esenzione di spese e diritti;
 - c. Accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (polizia municipale e personale dell'ufficio tributi o altri soggetti appositamente incaricati dal responsabile⁹, dando preavviso di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra il Comune ha la facoltà di avvalersi:
 - Degli accertatori di cui ai commi 179 – 182 articolo 1 della Legge n. 296/2006, ove nominati;
 - Del proprio personale dipendente;
 - Di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato e esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. Di utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenza delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi.
 - Delle concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
 - Delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - Dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - Dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - Di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
 3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998, in base al disposto dell'articolo 1, comma 646, della L. n. 147/2013.
 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo a un medesimo periodo di imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante pagamento in conto corrente postale intestato al Comune.

6. Gli accertamento divenuti, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 6 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Articolo 7 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo n. 218/1997.

Articolo 8 – Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento di cui al precedente articolo 5, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 163, della L. n. 296/2006.

Articolo 9 – Importi minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, incluso di tributo, interessi e sanzioni è inferiore a € 10,33 con riferimento a ogni periodo di imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 10 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi relativi alla Imposta Unica Comunale, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e se trattasi di tributi arretrati sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.
2. Ai fini della rateizzazione del carico impositivo, esso non può essere inferiore a una somma di € 200,00 comprensiva di interessi e sanzioni in caso di atto di accertamento e di € 300,00 in caso di atto impositivo.
3. Al Funzionario Responsabile è comunque consentito di derogare alle disposizioni del precedente comma 2, al fine di prendere in considerazione condizioni economico/finanziarie disagiate del richiedente supportate da apposita documentazione.
4. Ad eccezione dei casi di cui al comma 3, del presente articolo, la rateizzazione non può superare il periodo di dodici mesi decorrenti dalla notificazione dell'atto; in ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.
5. Nel caso del mancato pagamento anche di una sola rata il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e dell'eventuale riduzione delle sanzioni applicate in sede di accertamento e deve provvedere al pagamento del debito residuo determinato con riferimento alle sanzioni piene entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
6. Sull'importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, ove il versamento della prima rata avvenga entro il

Articolo 11 – Notificazione

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'Ufficio comunale, con l'invio, a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Se il contribuente accertato o liquidato è presente di persona presso i locali dell'Ufficio Tributi la notificazione può essere eseguita mediante consegna

dell'atto nelle mani del medesimo da parte della persona addetta all'Ufficio predetto.

3. Per la notifica degli atti di accertamento e per quelli afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 il Responsabile dell'Ufficio può, con provvedimento formale, nominare uno o più messi notificatori nei modi e con i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Articolo 13 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU, del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Le norme del presente regolamento confliggenti con norme di ordine e grado superiore sopravvenute si intendono disapplicate.

Articolo 14 – Entrata in vigore e norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARSU, nonché della maggiorazione statale di cui all'articolo 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Le modifiche apportate al presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno di approvazione della deliberazione con la quale è stata introdotta la modifica.